REGOLAMENTO (CEE) N. 964/71 DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 1971

relativo alla determinazione dell'origine delle carni e frattaglie fresche, refrigerate o congelate di alcuni animali delle specie domestiche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (1), in particolare l'articolo 14,

considerando che l'articolo 5 del succitato regolamento prevede che una merce nella cui produzione sono intervenuti due o più paesi è originaria del paese nel quale è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo e che abbia come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione ;

considerando che le carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 della tariffa doganale comune, fresche, refrigerate o congelate, ottenute per macellazione di detti animali, non possono essere considerate, per il solo effetto della macellazione e delle operazioni connesse come lo sviscerameno, lo scuoiamento, il taglio e la refrigerazione, come aventi subìto una trasformazione o lavorazione sostanziale ai sensi del succitato articolo 5 del regolamento (CEE) n. 802/68 ;

considerando che la macellazione degli animali di cui trattasi preceduta, nello stesso paese, dal loro ingrasso durante un certo periodo, può essere considerata come l'ultima trasformazione sostanziale, ai sensi del citato articolo 5, e conferisce pertanto alle carni e alle frattaglie che ne derivano l'origine del paese in cui essa ha avuto luogo ; che, tenuto conto delle pratiche seguite nel settore agricolo considerato, occorre adottare come periodo minimo d'ingrasso che precede la macellazione un periodo di 3 mesi per gli animali della specie equina, asinina, mulesca e bovina, e di 2 mesi per le specie suina, ovina e caprina ;

considerando che, nel caso in cui la macellazione non sia stata preceduta dall'ingrasso degli animali durante un periodo non inferiore ai periodi suindicati, alle carni e frattaglie in questione va riconosciuta l'origine del paese in cui gli animali da cui esse provengono sono stati ingrassati e allevati durante il periodo più lungo ;

considerando che in mancanza di parere conforme del Comitato dell'origine, la Commissione non ha potuto adottare le disposizioni da essa previste in materia, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 802/68 ; che in applicazione del detto articolo, paragrafo 3, lettere b) e c), la Commissione ha sottoposto al Consiglio una proposta relativa alle disposizioni da adottare e che il Consiglio non ha deliberato nei tre mesi successivi alla ricezione della proposta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La macellazione degli animali delle specie domestiche, compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 della tariffa doganale comune, conferisce alle carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate che ne derivano, l'origine del paese o della Comunità, in cui la macellazione stessa ha avuto luogo, soltanto se essa fa seguito all'ingrasso degli animali in questo paese o nella Comunità durante un periodo di almeno tre mesi per gli animali della specie equina, asinina, mulesca o bovina, e di due mesi per gli animali della specie suina, caprina ed ovina.

Articolo 2

Quando la macellazione non risponde alla condizione di cui al precedente articolo le carni e frattaglie ivi

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

considerate sono originarie del paese nel quale gli animali da cui esse provengono sono stati ingrassati o allevati durante il periodo più lungo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI